

Analisi del disegno di legge 1120 Legge di Stabilità

Considerazioni generali

Il disegno di Legge di stabilità si presenta iniquo e deludente.

Iniquo perché colpisce le solite categorie di cittadini, in particolare lavoratori dipendenti del settore pubblico e pensionati, che più di altre sono già state penalizzate nel recente passato.

Deludente perché non procede alla riduzione della pressione fiscale la quale, nonostante la misura, peraltro ridotta, sul cuneo fiscale, appare viceversa destinata a crescere alla luce della nuova disciplina impositiva sul patrimonio immobiliare e per gli annunciati tagli al sistema delle agevolazioni fiscali, né perché capace di agganciare quei timidi segnali di ripresa individuati da più fonti e dal governo stesso.

Il primo elemento di forte iniquità è relativo al persistere di un atteggiamento discriminatorio, quasi punitivo, nei confronti del pubblico impiego. Quanto si sta predisponendo apre ad un duplice danno: il primo nell'immediato; il secondo nel futuro.

La sostanziale conferma della volontà di non procedere al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego ben oltre il 2014 e fino al 2017 si riflette negativamente sulla tenuta del potere d'acquisto dei dipendenti pubblici in assoluto e nel confronto con i colleghi del settore privato.

L'ultima tornata di rinnovi contrattuali nel settore pubblico risale al 2009; considerando il tempo già intercorso e gli anni che ci porteranno al 2017, la perdita di potere d'acquisto è valutabile in non meno del 15%. Si tratta di una stima prudenziale, per difetto, soprattutto se, come auspicato, si rimette in moto l'economia e con essa l'inflazione.

Nello stesso periodo 2009-2017, i contratti collettivi nazionali del settore privato saranno rinnovati verosimilmente tre volte con un incremento medio fra il 12 e il 15%.

A conti fatti, quindi, mille euro di un dipendente pubblico del 2009 avranno un valore reale nel 2017 di 850 euro, mentre per un dipendente privato gli stessi mille euro saranno diventati 1.120 euro con una differenza netta di 270 euro.

Più poveri, oggi, ma anche vicini alla soglia di deprivazione domani. È quindi questo il destino dei dipendenti pubblici, in considerazione del fatto che ogni mancato adeguamento contrattuale si ripercuote sulla pensione futura, calcolata in base ai contributi versati nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Sul pubblico impiego, pesa inoltre la norma sull'erogazione del trattamento di fine rapporto con l'abbassamento della soglia limite, superata la quale lo stesso è erogato in due o tre annualità e con il prolungamento del tempo di attesa.

Fortemente penalizzante è anche la misura sul turn over che riduce gli spazi per le assunzioni di vincitori di concorsi e per la stabilizzazione dei precari titolari di contratto a tempo determinato. Di fatto, si limitano gli effetti del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale, peraltro, appare già molto circoscritto e poco ambizioso in fatto di assunzioni di personale.

Anche se formalmente non si tratta di lavoro pubblico, è necessario osservare in questa sede come non ci sia nulla con riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali nelle società partecipate dalla pubblica amministrazione, una parte delle quali, in particolare quelle degli enti locali, in via di dismissione o di alienazione entro il 31 dicembre prossimo.

Il Governo, in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, si è formalmente impegnato sia al Senato (ordine del giorno Zanda, Susta, Schifani) che alla Camera (ordine del giorno Polverini) a trovare una soluzione alla questione, salvaguardando i livelli occupazionali e garantendo i servizi.

Un secondo elemento di iniquità è rinvenibile nelle misure riguardanti i pensionati.

Fermo restando il principio generale che chi più ha, più deve contribuire, la deindicizzazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici colpisce anche pensioni che definire d'oro è sicuramente fuorviante.

L'importo della pensione al minimo è pari a 495,43 euro per cui i limiti indicati nell'articolo sono i seguenti: 1.486,29 euro (tre volte il minimo); 1.981,72 euro (quattro volte il minimo); 2.477,15 euro (cinque volte il minimo); 2.972,58 euro (sei volte il minimo).

Solo nel primo caso, l'indicizzazione è al 100%, per scendere successivamente per gli altri scaglioni al 90%, al 75% e al 50%.

È di tutta evidenza che lo Stato anche in questo caso, come nel precedente sul mancato rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impiego, viene meno ad un patto sottoscritto con i cittadini, soprattutto nel momento in cui il sistema contributivo è diventato la regola per l'accesso alla pensione.

Una misura di deindicizzazione è possibile, ma soltanto per le pensioni veramente d'oro, quelle con contribuzione figurativa da carica politica.

Altro elemento di forte iniquità è rinvenibile nelle misure a carattere fiscale e nella nuova imposizione sugli immobili.

L'articolo 17 prevede, nello specifico, che entro il 31 gennaio 2014 sia adottato un provvedimento normativo sulle detrazioni fiscali al fine di ottenere risparmi per 448 milioni di euro nel 2014, risparmi via via crescenti negli anni seguenti.

Tale previsione è accompagnata da una clausola di salvaguardia: se entro la predetta data, il decreto indicato non è emanato, si provvede ad un taglio lineare che riduce la detrazione al 18% per il

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Il sistema delle agevolazioni fiscali – come dimostrato dai lavori della commissione voluta dall'allora ministro Giulio Tremonti che ha visto la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali – è sicuramente aggredibile.

Occorre quindi evitare i tagli lineari e tutti quegli interventi che hanno ricadute soprattutto sulle famiglie monoreddito da lavoro dipendente e da pensioni. Particolare attenzione deve essere riposta sui mutui, che pesano in maniera consistente sui bilanci familiari, e sulle spese sanitarie.

In sede di revisione delle agevolazioni, andrà inoltre riscritta la norma già introdotta che riduce sensibilmente la possibilità di portare in detrazione i costi per la previdenza e per l'assistenza sanitaria integrative, soprattutto alla luce del progressivo arretramento del pubblico nella previdenza e nella sanità.

Lo Stato viene meno ad un patto con i cittadini pure per quanto attiene l'adeguamento dei compensi per le pratiche svolte dai centri autorizzati di assistenza fiscale con l'estensione del blocco al 2015 e al 2016, cosa che rende difficoltosa la fornitura di un servizio rivolto prioritariamente alle persone con reddito medio basso. Rispetto a precedenti anticipazioni, non è stata adottata un'equivalente norma per ridurre i compensi per i patronati, i quali peraltro denunciano da tempo il ritardo con il quale lo Stato provvede a versare quanto dovuto per le pratiche inoltrate.

L'articolo 19 del provvedimento istituisce il tributo sui servizi comunali (TRISE), articolato in due componenti: la TARI, che assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Questo nuovo tributo sostituisce di fatto l'IMU e la TARES, spostando la tassazione completamente a livello locale.

Si tratta di una operazione che difficilmente potrà essere a costo zero per il contribuente, in ragione del fatto che gli enti locali dovranno comunque garantirsi le entrate necessarie ad assicurare i servizi essenziali, prima coperti con l'Imposta municipale unica e con la tassazione/tariffa sulla nettezza urbana. Con ogni probabilità, anche le famiglie con figli a carico, proprietarie della sola casa di abitazione si ritroveranno a dover pagare qualcosa in più rispetto al 2012, quando trovò applicazione l'IMU.

Il tributo sui servizi comunali sposta in ambito locale la responsabilità dell'imposizione fiscale sugli immobili, in un momento in cui gli enti locali si trovano in estrema difficoltà a causa dei tagli di bilancio degli scorsi anni. Una situazione fonte di forte preoccupazione, visto anche l'inasprimento

della pressione fiscale riconducibile alle addizionali Irpef. Siamo davanti ad uno snodo politico da approfondire in un tavolo di confronto aperto alle parti sociali.

Alcune considerazioni, infine, per quanto attiene alle misure contenute nel presente disegno di legge che dovrebbero contribuire al rilancio del sistema Paese, ad iniziare dalla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente, prevista all'articolo 6.

Si tratta di una misura molto parziale con effetti decisamente ridotti, stimati in pochi euro mensili. Non è certo con questo provvedimento che è possibile immaginare di rilanciare i consumi attraverso un sostegno al potere d'acquisto degli stipendi.

Qualche risultato in più potrebbe arrivare in termini di nuovi posti di lavoro con le misure per le imprese, anche se è tutto da verificare che i benefici fiscali si traducano effettivamente in occupazione, soprattutto nel settore bancario, dove gli stessi andrebbero subordinati alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nel merito dell'articolo 4, appare necessario assicurare uno sforzo maggiore sul versante del trasporto pubblico locale.

Ciò che serve è un piano nazionale di ammodernamento del circolante, oggi in minima parte - stimata nell'ordine del 15% - in regola con le ultime direttive comunitarie in fatto di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. L'adozione di un piano nazionale sul trasporto pubblico locale garantirebbe la permanenza in Italia dell'industria del settore, oggi drammaticamente in crisi, come dimostrano i casi di Irisbus e della BredaMenarinibus.

Apprezzabile lo sforzo compiuto all'articolo 7, contenente misure di carattere sociale, dal rifinanziamento della cassa integrazione in deroga all'estensione della platea dei salvaguardati, dalla non autosufficienza al cinque per mille, dalla carta acquisti allo stanziamento di 10 milioni per il contrasto alla violenza sessuale e alla discriminazione di genere.

Rimane, però, la convinzione che si potrebbe fare di più e di meglio, andando ad aggredire con maggiore decisione le rendite di posizione, la spesa pubblica improduttiva e, soprattutto, il sommerso che vale, da solo, almeno il 15% del prodotto interno lordo.

Emendamenti al disegno di legge di stabilità (Ddl 1120)

Nelle pagine che seguono sono segnalati oltre trenta possibili emendamenti al testo del disegno di legge 1120. Si tratta di misure che non comportano aggravii di spesa per il bilancio dello Stato e che producono benefici per i cittadini, in particolare per i lavoratori dipendenti, i disoccupati e i pensionati.

Gli emendamenti sono sintetizzati nella tabella che segue.

Articolo	Tema
4	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiori risorse per il trasporto su gomma • Conferenza nazionale sulla casa
5	<ul style="list-style-type: none"> • Bonifica delle Terre dei fuochi in Campania
6	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti; erogazione in una sola mensilità, proporzionale al reddito e tenendo conto dei carichi familiari • Rivalutazione delle quote di partecipazione in Banca d'Italia con risorse destinate a misure a carattere sociale dell'articolo 7 (cassa in deroga, cigs, non autosufficienza, minore, donne) • Nuovo regime per le perdite per le banche previa firma del Ccnl • Un mese di tempo per istituire la Cabina di regia sulle crisi
7	<ul style="list-style-type: none"> • Salvaguardia previdenziale anche per i lavoratori in aspettativa non retribuita • Riserva di fondi per iniziative contro la discriminazione di genere nei luoghi di lavoro
9	<ul style="list-style-type: none"> • Riserva di fondi per nuovi impianti sportivi nel Mezzogiorno
10	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di linee guida per congruità affitti negli enti locali • Adeguamento dei compensi per i centri autorizzati di assistenza fiscale • Coinvolgimento dei sindacati nel processo di revisione delle tax expenditures • Esenzioni dal canone Rai per anziani e centri sociali • Soppressione all'allegato 4 delle voci relative a occupazione giovanile e femminile e sostegno al settore ippico
11	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per pubbliche amministrazioni di indirizzare risparmi di spesa verso la contrattazione collettiva integrativa • Soppressione del comma relativo alla decurtazione del trattamento economico accessorio • Pieno esercizio dei diritti sindacali e politici nelle Forze di Polizia • Abrogazione della norma interpretativa sul richiamo al lavoro nei giorni di riposo o festivi infrasettimanali • Disciplina dei corsi di formazione per allievo agente del Corpo forestale dello Stato • Impiego del personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato • Disciplina delle sedi di appartenenza del comparto sicurezza, difesa, soccorso • Ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria
12	<ul style="list-style-type: none"> • Indicizzazione delle pensioni fino a cinque volte il minimo con copertura da riduzione degli stanziamenti per premi Inail e aliquote sulla rivoluzione dei beni ammortizzabili e non • Soppressione della rimodulazione delle rate di erogazione del trattamento di fine servizio nel pubblico impiego e della tempistica di attesa • Riconoscimento della contribuzione figurativa relativa ai permessi legge 104 ai fini degli anni effettivi di lavoro
15	<ul style="list-style-type: none"> • Proroga delle scadenze per la dismissione o alienazione di società partecipate

17	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione di alcune voci con forti valenza sociale dai tagli lineari al sistema delle detrazioni
20	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione dei regolamenti comunali sulla Tari con indicazione delle priorità per le esenzioni • Introduzione di un sistema premiale per chi effettua la raccolta differenziata
22	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di costi aggiuntivi in caso di pagamento a rate del Trise • Semplificazione nel pagamento del Trise
23	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusioni di anziani ospiti presso ospedali o case di cura e delle Forze di Polizia o Armate dalla base imponibile Irpef di immobili non locati

Proposte emendative

Articolo	4
Proposta emendativa	Al comma 8, sostituire le parole “100 milioni di euro” con “200 milioni di euro” e “200 milioni di euro” con “100 milioni di euro”.
Motivazione	L'emendamento proposto, mantenendo gli stessi saldi, posta risorse maggiori nell'acquisto di materiale rotabile su gomma, in considerazione del fatto che appena il 15% dei mezzi circolanti è a norma rispetto alle direttive comunitarie. La maggiore disponibilità di risorse da destinare al trasporto su gomma avrebbe effetti significativi in termini di incremento delle commesse anche per le aziende del settore localizzate in Italia.

Articolo	4
Proposta emendativa	Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: “11-bis. Al fine di implementare la disponibilità abitativa, con particolare riferimento alle giovani coppie e alle famiglie numerose monoreddito, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convoca una cabina di regia con la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome e delle Parti sociali con l'obiettivo di tenere una Conferenza nazionale sulla casa entro il 31 marzo 2014. Il Ministro provvede al monitoraggio delle risorse disponibili e delle iniziative poste in essere dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali, anche con particolare riferimento all'housing sociale, al fine di predisporre un Piano nazionale di intervento nell'edilizia pubblica.
Motivazione	L'emendamento proposto è volto a rilanciare un Piano nazionale per aumentare la disponibilità abitativa. È prevista l'istituzione di una cabina di regia con le Regioni, le Province autonome e le Parti sociali.

Articolo	5
Proposta emendativa	Al comma 3, dopo le parole “procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007” aggiungere le seguenti: “nonché per un piano straordinario di bonifica del territorio noto come “Terre dei fuochi” ricompreso nei comuni di Qualiano, Giugliano in Campania, Orta di Atella, Caivano, Acerra, Nola, Marcianise, Succivo, Frattaminore, Frattamaggiore, Mondragone, Castelvolturmo e Melito di Napoli delle province di Napoli e Caserta”.
Motivazione	L'emendamento proposto mira ad intervenire su un'area fortemente compromessa

	sotto il profilo ambientale a causa dello smaltimento illegale di rifiuti altamente tossici, cosa che ha provocato una alta incidenza di tumori nella zona.
--	---

Articolo	6
Proposta emendativa	<p>Sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>“1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti nella misura di almeno 1.506,9 milioni di euro per il 2014, di 1.734 milioni per il 2015 e di 1.732,1 milioni per il 2016, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proporzionalità del beneficio riconosciuto in busta paga; b. Riconoscimenti dei carichi familiari; c. Erogazione in un’unica soluzione nel mese di giugno di ciascun anno. <p>1-bis. Ulteriori risorse, rispetto a quanto già stanziato al comma 1, potranno essere individuate dal contrasto al sommerso.</p>
Motivazione	<p>L’attuale formulazione del comma 1, intervenendo sulle detrazioni, spalma il beneficio su tutte le mensilità, con effetti praticamente nulli a livello dei consumi. Mantenendo invariati i saldi, come individuati nella relazione al ddl 1120, la misura proposta concentra in un’unica mensilità il beneficio; è atteso un decreto che dovrà comunque garantire la proporzionalità del beneficio, assicurando così vantaggi maggiori ai redditi più bassi.</p>

Articolo	6
Proposta emendativa	<p>Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:</p> <p>“15-bis. Le quote di partecipazione al capitale sociale della Banca d’Italia possono essere rivalutate dai soggetti detentori. Il maggior valore attribuito alle quote di partecipazione si considera ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale ai sensi del precedente comma 10, mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del venti per cento. Si applicano, in quanto compatibili, le misure di cui ai commi precedenti”.</p> <p>Di conseguenza, all’articolo 7 apportare le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 1, sostituire le parole “600” con “850” e “50” con “90”; • al comma 3, sostituire le parole “250” con “350”; • al comma 4, sostituire le parole “20” con “30”; • al comma 8, sostituire le parole “10” con “30”; • al comma 11, sostituire le parole “5” con “15”.
Motivazione	<p>L’emendamento prevede la possibilità di rivalutare le quote di partecipazione in Banca d’Italia. Sul maggior valore attribuito, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento. Le entrate – stimate in circa 450 milioni annui per tre anni - sono indirizzate verso l’articolo 7 a sostegno, in particolare, delle misure sulla cassa integrazione in deroga, sulla cassa integrazione guadagni straordinaria, sulla non autosufficienza, sull’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sul contrasto alla violenza sessuale e le discriminazioni di genere, sull’acquisto di</p>

	derrate alimentari per gli indigenti.
--	---------------------------------------

Articolo	6
Proposta emendativa	Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: “22-bis. I commi da 19 a 22 trovano applicazione previa definizione da parte del sistema creditizio-finanziario ed assicurativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Motivazione	L'emendamento, in considerazione del vantaggio che potrà arrivare in particolare agli Istituti di credito dalle misure contenute nei commi citati, subordina la possibilità di accedere a tale beneficio alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, laddove scaduti.

Articolo	6
Proposta emendativa	Al comma 25, premettere le seguenti parole: “Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Motivazione	Il comma 25 dell'articolo 6 prevede la costituzione di una cabina di regia per il monitoraggio e il coordinamento degli interventi sulle aree di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di una misura richiesta più volte dalle parti sociali – si veda, ad esempio, le Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività presentate a Palazzo Chigi il 21 novembre 2012. L'emendamento proposto prevede che tale cabina sia istituita massimo entro il mese di gennaio 2014.

Articolo	7
Proposta emendativa	Al comma 2, aggiungere la seguente lettera: “c) al comma 231 dopo le parole “anche ai seguenti lavoratori” aggiungere “, ancorché in aspettativa non retribuita,”.
Motivazione	L'emendamento estende la salvaguardia di cui al decreto-legge 201/2011 in materia previdenziale anche a coloro che, attraverso degli accordi individuali o collettivi sottoscritti comunque nelle date previste dalla normativa generale, abbiano fatto precedere un periodo di aspettativa non retribuita al licenziamento formale. Si tratta di casi marginali – quantificabili in poche decine di unità – che non incidono sostanzialmente dal punto di vista finanziario.

Articolo	7
Proposta emendativa	Al comma 8, aggiungere il seguente periodo: “Quota parte di cui al periodo precedente dovrà essere riservata ad iniziative di contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro”.
Motivazione	Si tratta di una riserva per iniziative sui luoghi di lavoro contro le discriminazioni di genere sui 10 milioni stanziati per il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Articolo	9
Proposta emendativa	Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: “Le risorse di cui al periodo precedente sono indirizzate nella percentuale dell’80 per cento verso le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno”.
Motivazione	L’emendamento indirizza verso le regioni meridionali ed insulari l’80% delle risorse stanziare per la costruzione di nuovi impianti sportivi o per la ristrutturazione di quelli esistenti nell’ambito della diffusione della pratica sportiva, vista la carenza di infrastrutture dedicate.

Articolo	10
Proposta emendativa	Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. L’Agenzia del demanio, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, predispone delle linee guida sulla congruità dei contratti di affitto degli enti locali, i quali sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni contenute nelle citate linee guida. I maggiori risparmi conseguiti possono essere indirizzati, previa delibera di Consiglio, verso la contrattazione collettiva integrativa od opere infrastrutturali”.
Motivazione	Ad oggi non esistono delle indicazioni precise sulla congruità degli immobili, compresi quelli adibiti a scuole, affittati dagli enti locali. Attraverso la definizione di linee guida sarà possibile, anche per il cittadino, valutare la congruità di determinate scelte operate dalle amministrazioni locali. I maggiori risparmi conseguiti con l’adeguamento dei contratti di affitto potranno, con votazione di Consiglio, essere indirizzati verso la contrattazione collettiva od opere di interesse generale.

Articolo	10
Proposta emendativa	Sostituire il comma 18 con il seguente: “18. Per le attività svolte nel 2015 e 2016 si procede all’adeguamento dei compensi previsto dall’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la copertura della presente disposizione si procede per 6 milioni di euro per il 2015 e per 10.640.000 per il 2016 in base alle risorse di cui al successivo comma 32 della presente legge”.
Motivazione	L’emendamento adegua i compensi riconosciuti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per gli anni 2015 e 2016. Le risorse sono individuate nell’ambito della procedura di spending review prevista al successivo comma 32. L’adeguamento dei compensi è necessario per assicurare il servizio di assistenza fiscale principalmente alle famiglie con redditi medio-bassi.

Articolo	10
Proposta emendativa	Al comma 35, dopo le parole “previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,” aggiungere le seguenti: “, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative,”.
Motivazione	L’emendamento punta a recuperare il confronto con le organizzazioni sindacali in un provvedimento che porterà ad una sensibile riduzione delle agevolazioni e

	delle detrazioni fiscali, le cosiddette <i>tax expenditures</i> .
--	---

Articolo	10
Proposta emendativa	Al comma 36, aggiungere il seguente periodo: “Restano comunque invariate le esenzioni dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per gli anziani. Di conseguenza, la Rai dovrà assicurare risparmi a copertura di quanto iscritto nell’allegato 4 per gli anni 2014, 2015, 2016 e successivi.
Motivazione	La proposta emendativa evita che il taglio dei trasferimenti in favore della Rai per le esenzioni dal pagamento del canone di abbonamento a vantaggio degli anziani e dei loro centri sociali si ripercuota sugli stessi. Dovrà essere la Rai a farsi carico di coprire con propri risparmi di spesa i minori trasferimenti.

Articolo	10 – allegato 4
Proposta emendativa	All’allegato 4 all’articolo 10, sopprimere i riferimenti al capitolo 2180 e, per l’anno 2014, al capitolo 2295. di conseguenza, all’articolo 10, comma 32, sostituire le parole “600 milioni” con le seguenti: “604.209.000 euro”.
Motivazione	L’emendamento è volto a sopprimere nell’allegato 4 all’articolo 10 le voci relative ai minori trasferimenti al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne (capitolo 2180) e per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico (capitolo 2295), settore quest’ultimo che occupa 50mila persone e che vive un periodo di profonda crisi strutturale.

Articolo	11
Proposta emendativa	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: “3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le maggiori risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa nell’ambito delle singole amministrazioni pubbliche, in particolare quelli derivanti dalla riduzione delle consulenze esterne, sono destinate alla valorizzazione economica del personale dipendente nell’ambito della contrattazione collettiva di secondo livello”.
Motivazione	La proposta emendativa mira alla valorizzazione economica del personale almeno nell’ambito della contrattazione collettiva di secondo livello, stante il blocco della contrattazione nazionale che causa una consistente perdita del potere d’acquisto degli stipendi del personale dipendente nel pubblico impiego.

Articolo	11
Proposta emendativa	Sopprimere il comma 5. Di conseguenza sopprimere il comma 18.
Motivazione	Il comma 5 è fortemente penalizzante per i dipendenti pubblici, in quanto prevede

	<p>a decorrere dal 1° gennaio 2015 la decurtazione delle somme destinate annualmente al trattamento economico accessorio.</p> <p>Venendo meno la previsione contenuta al comma 5, è necessario sopprimere anche il comma 18, relativo agli enti nazionali di previdenza ed assistenza.</p>
--	--

Articolo	11
Proposta emendativa	<p>Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:</p> <p>“11-bis. Il comma 9-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è sostituito dal seguente: “9-bis. Al primo comma dell'art. 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole "E' fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni" sono abrogate. Al secondo comma dell'art. 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le parole "Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalle elezioni stesse", sono abrogate. Il secondo comma dell'art. 82 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è abrogato. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: “o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio” sono sostituite dalle seguenti: “o in quiescenza”. Il secondo comma del citato articolo 83 è abrogato. L'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n.121 è abrogato.</p>
Motivazione	<p>La proposta emendativa restituisce alle Forze di Polizia il pieno esercizio dei loro diritti, in un quadro normativo che, comunque, tiene ancora doverosamente conto del loro particolare status.</p>

Articolo	11
Proposta emendativa	Sopprimere il comma 17.
Motivazione	<p>Il comma 17 penalizza il personale delle Forze di polizia richiamato in servizio nei giorni destinati al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale.</p>

Articolo	11
Proposta emendativa	<p>Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Articolo 11 bis</p> <p><i>“Modifiche all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Corsi di formazione per allievo agente del Corpo forestale dello Stato).</i></p> <p>– 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici del Corpo forestale dello Stato.</p> <p>2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo</p>

	<p>semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio d'istituto secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Corpo forestale dello Stato - Fiamme Verdi', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.</p> <p>4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo del Corpo forestale dello Stato ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici del Corpo Forestale dello Stato ove svolgono un periodo di applicazione pratica.</p> <p>5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.</p> <p>6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.</p> <p>7. Con decreto del capo del capo del Corpo forestale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie di contratto, sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità";</p> <p>8. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza é utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo Forestale dello Stato".</p>
Motivazione	La proposta emendativa disciplina i corsi di formazione per gli allievi agente del Corpo forestale dello Stato.

Articolo	11
Proposta emendativa	<p>Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Articolo 11 bis (Integrazioni alla Legge 11 marzo 2006, n. 81)</p> <p>All'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>"1 bis. Il personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1, può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il limite ordinamentale previsto per detto personale in relazione al grado o qualifica di appartenenza, è equiparato al personale tecnico della Polizia di Stato di cui al DPR 24 aprile 1982, n. 337."</p>
Motivazione	Con la legge 81/2006, al personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato

	sono state attribuite le qualifiche di agente (per gli appartenenti al ruolo operatori e collaboratori) ed ufficiale (per gli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti) di polizia giudiziaria. La medesima norma prevede anche la possibilità che a detto personale venga attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza con Decreto del Ministro dell'Interno. L'ordinamento dei ruoli tecnici della polizia di stato (DPR 337/1982) prevede all'articolo 43 l'impiego del personale tecnico in operazioni di polizia e di soccorso. Con la presente proposta di modifica si vuole equiparare il personale tecnico del Corpo Forestale dello Stato a quello della Polizia di Stato nello svolgimento dei servizi operativi. La modifica normativa non comporta oneri a carico dello Stato perché il personale tecnico del Corpo Forestale dello Stato già percepisce le relative indennità.
--	---

Articolo	11
Proposta emendativa	Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: <p style="text-align: center;">“Articolo 11 bis <i>(Modifiche all'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)</i></p> All'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma 3: “3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente per le sedi di servizio dell'Amministrazione di appartenenza”.
Motivazione	L'integrazione normativa si rende necessaria per acclarare l'applicabilità del beneficio in questione al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico salvaguardando al contempo la specificità e l'organizzazione delle Amministrazione del settore sancita all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La norma non ha costi per lo Stato perché trattasi di assegnazione temporanea a domanda presso sedi in cui vi sia disponibilità di posto della corrispondente posizione retributiva.

Articolo	11
Proposta emendativa	Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: <p style="text-align: center;">“Articolo 11 bis <i>(Ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria)</i></p> A decorrere dal 1° gennaio 2014, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nella articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1. E' abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,6 milioni di euro complessivi, si provvede mediante la corrispondente utilizzazione dei fondi

	autorizzati per gli anni 2014-2019 ai sensi dell'art. 66, comma 9 bis, del d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Motivazione	<p>L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l'istituzione, tra l'altro, dei ruoli direttivi – ordinario e speciale – del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quelle del corrispondente ruolo della Polizia di Stato.</p> <p>In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, all'epoca vigente.</p> <p>Per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l'ordinamento vigente del personale del Corpo di polizia penitenziaria non assicura l'adesione ai principi di omogeneità con le altre Forze di Polizia, in particolare con le vigenti disposizioni della Polizia di Stato.</p> <p>Si fa riferimento, al riguardo, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed alle successive modifiche intervenute. I disallineamenti riguardano sia la differente articolazione delle qualifiche, sia le disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori.</p> <p>A seguito della delega di cui al comma 2 della proposta, si potrà procedere con uno o più decreti legislativi di attuazione a modificare le disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 mediante integrazioni, soppressioni e modifiche degli articoli lì contemplati, prevedendo altresì disposizioni transitorie per l'inquadramento del personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria in servizio al 1° gennaio 2014.</p>

Articolo	12
Proposta emendativa	<p>Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b); alla lettera c) le parole “75 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “100 per cento”.</p> <p>Di conseguenza, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole “1.000 milioni”, “1.100 milioni” e “1.200 milioni” con le seguenti: “900 milioni”, “1.000 milioni” e “1.100 milioni”; all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole “sedici per cento” e “dodici per cento” con le seguenti: “venti per cento” e “quindici per cento”.</p>
Motivazione	<p>L'emendamento prevede l'indicizzazione al 100 per cento per le pensioni fino a cinque volte il minimo. La copertura della misura deriva da una riduzione di 100 milioni per ciascun anno 2014, 2015 e 2016 delle risorse destinate dall'articolo 6, comma 2, alla riduzione dei premi Inail e dall'incremento delle aliquote sulle rivalutazioni dei beni ammortizzabili e non ammortizzabili, di cui all'articolo 6, comma 11.</p>

Articolo	12
Proposta emendativa	Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Motivazione	La lettera a) del comma 2 definisce una nuova rimodulazione nella erogazione

	delle rate annuali del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nella pubblica amministrazione. Trattandosi di una norma fortemente penalizzante per i dipendenti pubblici, anche rispetto a quanto già disposto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, se ne chiede la soppressione.
--	--

Articolo	12
Proposta emendativa	Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Motivazione	La lettera b) del comma 2 definisce una nuova rimodulazione nella erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nella pubblica amministrazione, posticipando di ulteriori sei mesi il primo versamento. Trattandosi di una norma fortemente penalizzante per i dipendenti pubblici, anche rispetto a quanto già disposto con il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 140, se ne chiede la soppressione.

Articolo	12
Proposta emendativa	Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. All'articolo 6, comma 2- <i>quater</i> , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “guadagni ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, i permessi per la cura di familiari a carico con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,”. Di conseguenza, all’articolo 10, comma 32, sostituire le parole “600 milioni” con “650 milioni di euro”
Motivazione	La contribuzione figurativa relativa ai permessi ai sensi della legge 104/1992 per la cura di familiari a carico con disabilità non è conteggiata come effettivo periodo di lavoro, a differenza di altri voci, come, ad esempio, la maternità obbligatoria. In sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, l’inserimento di tali permessi non è stato possibile per carenza di copertura, mentre sono stati inseriti i riferimenti ai permessi per la donazione sangue ed emocomponenti e per i congedi parentali. Nel presente emendamento, la copertura è assicurata dalle maggiori entrate provenienti dalla spending review.

Articolo	15
Proposta emendativa	Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: “20-bis. Nel more del processo di riorganizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, i termini del 31 dicembre 2013 e del 1° luglio 2014, previsti all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ove ricorrono, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti 31 dicembre 2014 e 1° luglio 2015.”
Motivazione	L’emendamento proposto, in considerazione della oggettiva difficoltà che molte amministrazioni pubbliche stanno riscontrando nel processo di riorganizzazione delle società partecipate, della necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di garantire i servizi al cittadino, posticipa di un anno i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a sciogliere o ad alienare le società da esse

	partecipate.
--	--------------

Articolo	17
Proposta emendativa	Al comma 3, aggiungere dopo il primo periodo il seguente: “La riduzione di cui al punto precedente non si applica alle voci relative al basso reddito non collegato al lavoro; alle politiche di partecipazione al lavoro; alle politiche riferite ai trattamenti previdenziali; ai benefici per i lavoratori dipendenti; all’istruzione; alla salute”.
Motivazione	L’emendamento proposto esclude alcune voci con particolare valenza sociale dai tagli lineari al sistema della detrazioni dal reddito.

Articolo	20
Proposta emendativa	<p>Sostituire il comma 18 con il seguente:</p> <p>“18. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell’anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abitazione occupata da famiglia numerosa; b. Abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità; c. Abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico; d. Abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica; e. Abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all’estero; f. Abitazione occupata da pensionati non autosufficienti; g. Abitazioni con unico occupante; h. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; i. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; j. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; k. Fabbricati rurali ad uso abitativo. <p>Di conseguenza al comma 19, sostituire le lettere “da a) ad e)” con “da a) a k)”.</p>
Motivazione	L’emendamento riscrive il comma 18 dell’articolo 20, relativo al regolamento della Tari, per la copertura dei costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti. Fermo restando la possibilità del comune di individuare ulteriori categorie di cittadini, si indica un elenco non esaustivo di voci di soggetti ai quali è possibile riconoscere riduzioni e/o esenzioni dalla Tari.

Articolo	20
Proposta	Al comma 19, aggiungere il periodo: “Con il medesimo regolamento, il comune

emendativa	dispone un meccanismo premiale per i singoli cittadini e per i condomini, al fine di implementare la raccolta differenziata”.
Motivazione	Con regolamento, il comune definisce un meccanismo premiale a sostegno della raccolta differenziata, sia per i singoli cittadini che per i condomini.

Articolo	22
Proposta emendativa	Al comma 7, aggiungere il periodo: “Nel caso in cui il contribuente opti per il numero massimo di rate di versamento non possono comunque essere previsti costi aggiuntivi e/o interessi”.
Motivazione	Non sono ammessi costi aggiuntivi né interessi in caso di pagamento del tributo nel numero massimo di rate invece che in un’unica soluzione.

Articolo	22
Proposta emendativa	Al comma 9, aggiungere il periodo: “Il pagamento è su unico bollettino”.
Motivazione	L’emendamento specifica che il bollettino utilizzato dal contribuente per versare quanto dovuto è unico; sarà poi il comune o, nei casi previsti, il soggetto affidatario a distinguere le due componenti del Trise.

Articolo	23
Proposta emendativa	Al comma 7, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: “La norma non si applica agli anziani ospiti presso ospedali o case di riposo o parenti né al personale della Polizia di Stato e delle Forze armate”.
Motivazione	L’emendamento proposto esclude alcune categorie (anziani ricoverati o presso parenti e il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate) dalla applicazione della norma che prevede la concorrenza dell’immobile non locato ai fini della formazione della base imponibile Irpef.

Analisi dei singoli articoli

Articolo	Contenuto	Commento
Titolo I – Risultati differenziali e gestioni previdenziali		
Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato	Sono indicati i livelli massimi di saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato finanziario per gli anni 2013, 2014 e 2015.	L'articolo rinvia agli importi contenuti nell'allegato 1.
Art. 2 – Finanziamento gestioni previdenziali	Indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato per il 2014. Nello stesso allegato sono indicati i maggiori oneri per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e paternità e gli importi per il finanziamento dei maggiori oneri della gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.	L'articolo rinvia agli importi contenuti all'allegato 2.
Titolo II – Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili		
Art. 3 – Risorse per lo sviluppo	<p>La determinazione aggiuntiva per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2104 – 2020, è determinata in 54.810 mln. L'80% delle risorse è destinato ad interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e il 20% per quelli nelle aree del Centro Nord. L'80% sarà iscritto al bilancio nel seguente modo: 50 mln per il 2014, 500 mln per il 2015 e 1.000 mln per il 2016.</p> <p>È autorizzata la spesa a carico del Fondo di rotazione di 3 mln per il 2014, 43,5 mln ciascuno degli anni 2015 e 2016, per garantire la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base (Trasporto pubblico locale, istruzione, servizi socio - sanitari). Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la Coesione Territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione i risultati degli interventi pilota.</p> <p>Per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari (art. 43</p>	<p>Viene determinato l'ammontare dell'integrazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ripartita tra Mezzogiorno (80%) e Centro-Nord (20%).</p> <p>Sono stanziati, a carico del Fondo di rotazione, 90 mln per il triennio 2014-2016 per il finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dei servizi di base nelle Aree interne del Paese.</p> <p>Nel triennio 2014 – 2016, sono stanziati complessivi 300 milioni per le agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati.</p> <p>Sono previsti stanziamenti a favore degli investimenti privati, l'erogazione di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, le partecipazioni in programmi industriali aeronautici e della cantieristica strategica.</p> <p>Occorre chiedersi se tutto questo è sufficiente per rilanciare aree del Paese che, come si può evincere dalla lettura dei periodici Rapporti sulle economie regionali della Banca d'Italia, hanno</p>

d.l. n. 112/2008) sono stanziati 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 100 mln per il 2016. Le risorse sono iscritte per il 50% a Contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e per l'altro 50% ai contratti di sviluppo nel settore turistico.

Il Fondo per la crescita sostenibile è incrementato di 100 mln euro per il 2014 e di 100 mln per il 2015 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

Il Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, è incrementato di 50 mln per il 2014.

Le somme derivanti dalla restituzione dei finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, sono riassegnati alle stesse finalità.

Il regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato di capitali delle imprese agricole e artigiane, art. 66, co. 3, l.n. 289/2002 è finalizzato ad incentivare l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Per garantire il mantenimento della flotta navale di difesa e favorire il consolidamento strategico della base dell'industria navalmeccanica, cantieristica ad alta valenza tecnologica sono autorizzati contributi ventennali di 80 mln nel 2014, 120 mln nel 2015 e 140 mln a partire dal 2016.

È autorizzata la spesa di complessivi 400mln tra il 2014 e il 2020 per la prosecuzione della rete nazionale standard TETRA (comunicazioni sicure delle Forze di Polizia).

Dall'art. 3 co. 4 bis del d.l. n. 5/2009, riguardante le operazioni di finanziamento da parte della Cassa

conosciuto una progressiva desertificazione industriale e, in alcuni casi, come nel Mezzogiorno, demografica. Giustamente si vuole puntare ad un migliore utilizzo delle risorse comunitarie, ma serve anche ridurre gli effetti negativi di quelli che in passato sono stati definiti "colli di bottiglia", gli ostacoli che rendono complesso l'avvio di impresa nel nostro Paese.

	<p>Depositi e Prestiti alle imprese per finalità di sostegno dell'economia, è eliminata la specificazione "anche piccole e medie".</p>	
<p>Art. 4 – Finanziamenti per infrastrutture e trasporti</p>	<p>Per la manutenzione straordinaria della rete stradale per il 2014 e la prosecuzione dei contratti di programma Ministero infrastrutture e trasporti – Anas è autorizzata la spesa di 335mln. Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 (Salerno – Reggio Calabria), è autorizzata la spesa di 340 mln per il periodo 2014-2016. Per il Mose sono stanziati 401mln complessivi per il quadriennio 2014-2017. Per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria per il periodo 2012-2014 oggetto del contratto tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rfi è autorizzata la spesa di 400 mln per il 2014. Sono stanziati 100 mln per il 2015-2016 per lavori approvati sull'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari e Roma-Napoli (Via Cassino). Sono stanziati 120 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la linea AV/AC Milano – Venezia. Per il tratto Bologna-Lecce sono autorizzati 350 mln per il triennio 2014-2016. Per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, la dotazione del Fondo è incrementata di complessivi 300 mln e 600 mln per il periodo 2014-2016 rispettivamente per l'acquisto di materiale rotabile su gomma e ferroviario. Il riparto fra le regioni sarà effettuato sulla base del maggior carico medio per servizio effettuato; i dati dei relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% nel 2014 e integralmente per il 2015 e il 2016. È autorizzata la spesa di 330 mln per il 2014 per interventi a favore dell'autotrasporto. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, è autorizzata la spesa di 20,75 mln per il 2014. Per procedere al pagamento dei debiti</p>	<p>Sono previsti stanziamenti per la manutenzione infrastrutturale riguardante le rete stradale e ferroviaria, il completamento del Mose e la realizzazione di un nuovo tratto della Salerno Reggio Calabria. Sono previsti stanziamenti a favore dell'autotrasporto e della banda larga. Il processo di infrastrutturazione del Paese deve necessariamente andare avanti ed essere rafforzato in tutte le sue diverse sfaccettature. In questo senso, si osserva con preoccupazione quanto sta accadendo in Telecom con il relativo progetto di scorporo della rete. Vale fino ad un certo punto la considerazione che Telecom è una azienda privata che segue le regole di Borsa, in quanto si tratta di un patrimonio professionale e infrastrutturale dismesso in passato dallo Stato e che oggi rischia di finire in mano estere senza le dovute garanzie in termini di mantenimento dei livelli occupazionali e di investimenti sulla rete. Altro settore nel quale è fondamentale assicurare gli investimenti, è nella modernizzare della rete di trasmissione di energia elettrica, così da valorizzare quella modalità di produzione diffusa, fortemente compatibile con gli obiettivi comunitari di Europa 2020 e più rispettosa di criteri di sviluppo sostenibile.</p>

	<p>relativi ad opere pubbliche affidate al Mit a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (soppressione Agensud) è autorizzata la spesa di 80 mln per il 2014 e di 70 mln per il 2015.</p>	
<p>Art. 5 – Misure in materia di ambiente e tutela del territorio</p>	<p>Per permettere il rapido avvio degli interventi di messa in sicurezza del territorio nel 2014, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 mln di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere Cipe n. 6 e n. 8 (130 mln e 674,7 mln di euro), sono utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili.</p> <p>Sono previsti interventi per potenziare e accelerare gli interventi straordinari per la difesa del suolo e gli interventi contro il dissesto idrogeologico, con lo stanziamento di 30 mln per il 2014, 50 mln per il 2014 e 100 mln per il 2016.</p> <p>È istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo da ripartire con una dotazione di 10mln per il 2014, 30mln per il 2015 e 50mln per il 2016, al fine di finanziare un piano straordinario per la tutela e la gestione della risorsa idrica, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.</p> <p>È istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente con dotazione di 30 mln per ciascuno degli anni 2014-2015 per il finanziamento di un piano di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali. Il Piano individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione finanziamenti.</p>	<p>Sono previsti stanziamenti per potenziare e accelerare gli interventi straordinari contro il dissesto idrogeologico. Si tratta di una necessità quanto mai impellente, come evidenziato anche dalle cronache di queste settimane, quando, in seguito a piogge di forte intensità, si sono registrate diverse vittime e danni ingenti.</p> <p>Viene finanziato un piano per la tutela e la gestione della risorsa idrica e un Piano di bonifica delle discariche abusive. Il caso della Terra dei fuochi nel casertano è emblematico di quanti danni sono stati compiuti in passato per i mancati controlli nella gestione dei rifiuti tossici e pericolosi. Migliaia di persone vivono a contatto con rifiuti di ogni genere con tutto quello che ne consegue in termini di salute. È di tutta evidenza la necessità che lo Stato invii un segnale forte a quelle popolazioni che oggi soffrono una incidenza di tumori nettamente superiore alla media nazionale.</p>
<p>Art. 6 – Misure fiscali per il lavoro e le imprese</p>	<p>Si procede ad una parziale linearizzazione delle detrazioni Irpef da lavoro dipendente aumentando la detrazione dell'imposta lorda da 1.338 a 1.520 per i redditi superiori a 8.000 euro (art. 13, co. 1, lett. b) e c) DPR n. 917/1986). Sono eliminati gli aumenti delle detrazioni per i redditi compresi tra 15.000 e 55.000 euro.</p>	<p>Viene prevista la linearizzazione per le detrazioni Irpef da lavoro dipendente.</p> <p>In passato, anche la nostra organizzazione sindacale, fra le sue proposte, avanzò quella della linearizzazione delle detrazioni, specificando, però, che tale misura da sola non poteva – e non</p>

Dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'Inail, per un importo complessivo pari a 1.000 mln di euro annui nel 2014, 1.100 mln nel 2015 e 1.200 mln dal 2016. All'Inail è riconosciuto un trasferimento dal Bilancio dello Stato di 500mln nel 2014, 600mln nel 2015, 700mln a partire dal 2016. A partire dallo stesso anno l'Inail effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale.

A partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, è previsto un credito di imposta per chi incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato. Diviene quindi deducibile il costo per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun dipendente assunto. La deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi all'assunzione, il numero dei lavoratori viene ridotto o è pari al numero dei lavoratori impiegati in tale periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Viene prevista la restituzione completa del contributo addizionale Aspi (1,4%), nel caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In materia di ACE (Aiuto alla crescita economica), viene incrementata l'aliquota di calcolo del rendimento nozionale dal 3 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016. È posticipata dal quarto al settimo periodo d'imposta la determinazione dell'aliquota con decreto del Mef (art. 1 co. 3 dl n. 201/2011). I soggetti che beneficiano della deduzione per gli anni precedenti utilizzano l'aliquota relativa al proprio periodo di imposta.

Le detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica sono ridotte dal 65

può – essere sufficiente a garantire il potere d'acquisto degli stipendi dei lavoratori. È necessario, piuttosto, mettere in campo una serie di strumenti, compreso il quoziente familiare che rimane la misura più adeguata a sostegno del reddito delle famiglie, in particolare di quelle numerose.

Inoltre, la modalità adottata per ridurre il carico fiscale ai lavoratori dipendenti non avrà effetti sui livelli dei consumi, in ragione del fatto che si tratta di un vantaggio quantificabile in pochi euro netti.

Le misure per le imprese possono fornire da stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro, anche se larga parte delle decisioni aziendali sono legate all'andamento del mercato – interno ed esterno – prima ancora che agli incentivi. È da considerare il fatto che larga parte degli stabilimenti oggi operano al di sotto delle potenzialità, per cui, almeno nella prima fase, difficilmente dalla ripresa potranno arrivare nuovi posti di lavoro. La prevista restituzione completa del contributo addizionale Aspi (1,4%), nel caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere un incentivo, anche se non decisivo.

Perplessità si esprimono in ordine alla riduzione delle detrazioni per l'efficientamento energetico per gli anni 2015 – 2016, mentre si reputa importante arrivare alla definizione degli incentivi strutturali in materia di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico, per il rilancio occupazionale di un comparto fondamentale per l'economia del Paese.

al 50% per gli anni 2015 – 2016. Viene posticipata al 31 dicembre 2015 la definizione degli incentivi di carattere strutturale per favorire la realizzazione di interventi di miglioramento, adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici esistenti, per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi. Sono ridotte le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie successive al 2014.

Le società e gli enti pubblici e privati che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, eseguita nel bilancio successivo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Si procede al riallineamento dei valori impliciti nelle partecipazioni di controllo; l'imposta dovrà essere versata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.

In materia di determinazione del valore della produzione, sono previste per banche, enti o società finanziarie, rettifiche o riprese di valore ai fini Irap, da applicare dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, per banche ed assicurazioni, è prevista la deducibilità quinquennale per le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso (modifica artt. 101, co. 5, e 106, co. 3 DPR n. 917/1986).

Sono escluse dall'applicazione del

L'istituzione di una cabina di regia per il monitoraggio e il coordinamento degli interventi per la risoluzione delle crisi aziendali e territoriali, cui è chiamata a partecipare il sindacato, risponde a delle precise richieste avanzate dalle parti sociali, anche in occasione della presentazione delle Linee guida sulla produttività del novembre del 2012.

La riduzione dei premi Inail deve valorizzare le aziende realmente ed efficacemente impegnate nella riduzione della incidenza infortunistica nei luoghi di lavoro.

	<p>regime IVA le società cooperative e loro consorzi diversi dalle cooperative sociali.</p> <p>Sono rese deducibili le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. Tali somme possono essere portate in deduzione in periodi di imposta successivi.</p> <p>È istituita presso il Mise una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per la crisi di impresa, con il compito di assicurare il monitoraggio e l'orientamento delle politiche di settore, di favorire gli investimenti, anche esteri, e di garantire il raccordo tra le parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali. La cabina di regia è presieduta dal Ministero dello Sviluppo Economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mise, del Ministero del Lavoro, del Mef, dei rappresentanti della Conferenza permanente, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. La cabina di regia può essere integrata da rappresentanti di Abi, Agenzia delle entrate e Inps.</p>	
<p>Art. 7 – Misure di carattere sociale</p>	<p>L'autorizzazione di spesa per il Fondo per l'Occupazione (art. 1, co. 7, di n. 148/1993) è incrementata per il 2014 di 600 mln di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà è autorizzata la spesa di 40 mln di euro, mentre per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione attività sono destinati 50 mln. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.</p> <p>Sono salvaguardati ulteriori 6mila esodati. Il limite di risorse per l'applicazione del precedente regime</p>	<p>Le misure contenute in questo articolo rispondono ad una serie di esigenze reali. La cassa integrazione in deroga, verosimilmente, anche nel prossimo anno toccherà livelli significativi, in linea con la spesa dello scorso e del presente anno; è quindi da valutare con attenzione lo stanziamento di 600 milioni che, pure considerando altre poste, non sembra sufficiente, come anche lo stanziamento per le proroghe della cassa straordinaria.</p> <p>L'ulteriore estensione della platea</p>

pensionistico è incrementato a 183 mln di euro per il 2014 (prima 134), 197 mln per il 2015 (135), 158 mln per il 2016 (107), 77 mln per il 2017 (46), 53 mln per il 2018 (30), 51 mln per il 2019 (28), 18 mln per il 2020 (10). L'apposito fondo istituito presso il Ministero del Lavoro è incrementato dei rispettivi importi.

È autorizzata la spesa di 250 mln di euro per il Fondo per le non autosufficienze.

Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 20 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Le imposizioni previste dall'art. 2, da co. 4 novies a 4 undecies, del dl. n. 40/2010, relative al 5 per mille (sostegno a volontariato, ricerca, ass. sportive, attività sociali) si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013. Le somme complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014 sono quantificate in 400 mln di euro.

Per i lavori socialmente utili, fermo restando il limite di 1 mln per la stabilizzazione di tali lavoratori, è autorizzata la spesa di 100 mln per il 2014.

La carta acquisti viene data non solo ai cittadini italiani, ma anche ai cittadini comunitari, ovvero loro familiari italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo. L'autorizzazione di spesa è incrementata per il 2014 a 250 mln di euro. In presenza di risorse disponibili rispetto al numero dei beneficiari, la sperimentazione della carta acquisti è estesa ad altri territori, con la riserva a tal fine di una quota del Fondo.

Il Fondo nazionale contro la violenza

dei salvaguardati conferma la poca lungimiranza con la quale fu adottata la riforma previdenziale contenuta nel decreto-legge 201/2011. Per effetto di questa estensione, i salvaguardati sono ora poco più di 142mila; rispetto ad alcune stime iniziali fornite dall'Inps, rimarrebbero da coprire circa 190mila posizioni.

Un cenno particolare va posto al finanziamento del fondo contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. A prescindere dall'ammontare che appare esiguo, si tratta comunque di un segnale apprezzabile che si inserisce nel solco del recepimento della Convenzione di Istanbul e del decreto-legge sul femminicidio, temi sui quali la nostra organizzazione ha giocato un ruolo importante sollecitando una raccolta firme su delle cartoline poi consegnate ai presidenti di Senato e Camera.

	<p>sessuale e di genere è rifinanziato con 10mln di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.</p> <p>Per l'entrata in vigore della direttiva sulla sanità transfrontaliera, gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero della Salute sono incrementati di 121 mln per il 2014.</p> <p>Per gli indennizzi alle persone infette a seguito trasfusioni la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 100 mln per il biennio 2014-2015.</p> <p>Il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti è rifinanziato di 5 mln per il 2014.</p>	
<p>Art. 8 – Cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea</p>	<p>Con l'articolo 8 recante il cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea vengono stanziati risorse per le quote di cofinanziamento nazionale pubblica relative agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020. Nel particolare si legge che: alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica e agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n.183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. Il restante 30 per cento sarà a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province Autonome.</p> <p>Tale fondo di rotazione concorre, nei limiti della disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali Ue 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità dell'Unione europea.</p> <p>Il fondo di rotazione, tra l'altro, è autorizzato nel limite di 500 milioni di euro annui a valere dalle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di</p>	<p>Il parziale recupero nella spesa dei fondi comunitari della programmazione 2007-2013 deve essere di modello per la prossima programmazione 2014-2020. Il miglioramento delle performance è stato possibile grazie all'individuazione di un metodo di lavoro più efficace che ha previsto la partecipazione attiva del partenariato economico e sociale. L'Italia non può permettersi di perdere tempo; è necessario che le nuove risorse siano disponibili da subito e non negli ultimi anni di programmazione.</p>

	<p>cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione Europea con fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse Ue in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.</p> <p>Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgano di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip.</p> <p>Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti UE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Mef.</p>	
<p>Art. 9 – Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti</p>	<p>Il Fondo per le missioni di pace è incrementato di 765 milioni di euro per l'anno 2014. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (relativo al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo) l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio, sulla base</p>	<p>Si tratta di una serie di misure diverse rispetto alle quali andrà valutata con attenzione la congruità degli stanziamenti previsti. In merito al semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, oltre ai temi del lavoro e sociali, è interessante, sotto il profilo culturale, proporre una riflessione sul ruolo dell'Europa a</p>

del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali. Il Cipe può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

Fondi saranno destinati anche all'area del Pollino, devastata dal sisma del 26 ottobre 2012: si tratta di 7,5 milioni di euro per il 2014 e altri 7,5 milioni di euro per l'anno successivo.

Incrementato il fondo di 150 milioni di euro per il finanziamento ordinario delle università (primo comma dell'art. 5 della legge del 24 dicembre 1993, n. 537 - fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica). 220 milioni di euro è invece la spesa autorizzata nel 2014 per il finanziamento delle scuole non statali. Istituito, inoltre, un fondo straordinario per l'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016 destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media e a sostenere le ristrutturazioni aziendali.

Sono destinati 5 milioni di euro, nel 2014, al funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo Forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi". È autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e destinata alle Forze Armate (riferimento al DL 1 luglio 2009, n. 78, articolo 24 comma 74). Il Fondo per l'efficienza dello strumento militare (di cui si fa riferimento nell'articolo 616 del DL 15 marzo 2010, n. 66) è finanziato per il 2014 con 50 milioni di euro. Inoltre, è stato istituito il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma

cento anni esatti dallo scoppio della Prima guerra mondiale.

dei Carabinieri con dotazione di 10 milioni di euro a partire dal 2014.

Per assicurare il rapido adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione della Presidenza, è autorizzata la spesa di 56 mln per l'anno 2014 e di 2 mln per il 2015. Per le iniziative legate al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, è stato istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014; Per le straordinarie esigenze connesse con il semestre di presidenza italiano, è autorizzata la spesa per il 2014, a valere sulle risorse del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro per la spesa per l'assunzione di personale a tempo temporaneo. 3,5 milioni di euro, saranno, invece, destinati all'Istituto mediterraneo di etimologia (IME) per poter continuare a sostenere le attività di cura, formazione e soprattutto ricerche sulle malattie ematiche.

Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, è stata autorizzata, per l'anno prossimo, una spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle Entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Per la revisione del catasto è, invece, autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni di euro sia per il 2015 che per il 2016;

Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata di bilancio dello Stato (contributo perequazione pensioni alte) è stato istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 - 2015.

Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, a partire dal 2014, magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. È per questo

motivo autorizzata una spesa di 18,6 milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per il 2015 e di 31,2 milioni di euro a partire dal 2016. Proroga fino al 1° gennaio 2014 dei magistrati onorari.

Si provvede, inoltre, all'incremento dei consumi medi di gasolio per il settore agricolo nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per il 2015 e 16 milioni di euro per il 2016.

Previsti rimborsi, di 5 milioni di euro, da destinare al settore bieticolo e saccarifero. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per il 2014.

Il Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva è incrementato di 10mln per il 2014, 15 per il 2015 e 20 per il 2016 finalizzate alla costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi.

Previsti 10 milioni di euro sia per il 2014 che per il 2015 per le finalità dell'articolo 2 (dl 30 dicembre 2009, n. 194, relativo alla proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti di pubblicità legale). In questo caso, le risorse sono destinate al Centro di Produzione Spa (Radio Radicale).

Il fondo finalizzato alla gestione e all'implementazione del Portale Normativa, il cui funzionamento è disciplinato con Dpcm, è incrementato di 1,5 mln per il 2014, 1 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 800mila a partire dal 2017. Ulteriori finanziamenti potranno provenire da soggetti pubblici e privati.

Per il completamento e l'implementazione del progetto x-leges (trasmissioni telematiche tra organi costituzionali) è istituito un Fondo con dotazione complessiva pari a 1,5 mln di euro per il periodo 2014-2019.

Sono escluse dal taglio previsto dai commi 141-143 della l.n. 228/2012, quelle per i servizi istituzionali delle

	rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero	
Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica		
Art. 10 – Razionalizzazione della spesa pubblica	<p>Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia, dovrà adottare un regolamento per razionalizzare la normativa in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali (legge 17 ottobre 1996, n. 534). Il comma 2 detta i principi direttivi, fra cui: trasparenza, celerità dei procedimenti, individuazione dei requisiti, razionalizzazione del sistema di contribuzione, orientamento sulle istituzioni culturali a carattere nazionale, revisione triennale dei beneficiari, definizione delle procedure concorsuali (commi 1-4).</p> <p>Il comma 5 modifica la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010). Una prima modifica rende strutturale la comunicazione che le Amministrazioni debbono fare alla Agenzia del demanio sul fabbisogno di spazio allocativo e sulle superfici occupate e non più necessarie; tale comunicazione dovrà essere fatta il 30 settembre di ogni anno. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di scegliere le soluzioni più vantaggiose, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. L'Agenzia del demanio, sulla base delle valutazioni effettuate, definisce un piano di razionalizzazione degli spazi. Sempre l'Agenzia del demanio comunicherà gli indicatori di performance alle Amministrazioni. Le maggiori entrate e le minori spese confluiranno al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>Il comma 6 prevede un programma straordinario di dismissioni di immobili pubblici con l'obiettivo di introiti non inferiori a 500 mln annui nel periodo 2014-2016.</p> <p>I programmi di spesa pluriennale per la difesa nazionale sono ridotti per 100 mln annui per gli anni 2015 e 2016</p>	<p>Nel triennio 2012-2014 sono stati erogati contributi, ai sensi della legge 534/1996, per 5.430.000 con importi variabili fra un minimo di 25mila euro ed un massimo di 280mila euro. Corretta l'idea di assicurare la massima trasparenza possibile nella erogazione dei contributi; di certo, però, la parola razionalizzazione non può nascondere l'intenzione di ridurre l'esiguo ammontare di contributi erogato verso Istituti con una forte valenza culturale e storica. Si rafforza il ruolo dell'Agenzia del demanio in un'ottica di ottimizzazione nell'utilizzo degli immobili di proprietà e in affitto. La cessione di immobili pubblici, comprese le ex caserme, deve avvenire garantendo comunque un prezzo congruo ed adeguato. La rimodulazione dei programmi di spesa pluriennali per la difesa nazionale è indirizzata verso una contrazione della spesa per armamenti, compresi gli euro fighter, che costeranno complessivamente 21,1 miliardi di euro. La riduzione di 100 milioni per gli anni 2015 e 2016 non appare quindi congrua. È evidente che non può essere invece contratta ulteriormente la spesa per garantire la sicurezza interna e la partecipazione italiana alle missioni estere.</p> <p>Il voto in una sola giornata ha effetti economici positivi (risparmio stimato in 100 mln), ma ha anche conseguenze dirette sulla partecipazione; nelle elezioni del 2001 (election day nella sola domenica), votò l'81,38% degli aventi diritto, due punti percentuali in meno rispetto al 2006 ed un punto e mezzo</p>

	<p>(comma 8).</p> <p>I commi 9 e 10 riguardano il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che non avrà più autonomia contabile.</p> <p>I commi da 11 a 14 prevedono l'election day per le elezioni amministrative e politiche; si voterà dalle 7 alle 22 nella sola giornata di domenica. Tale previsione porta ad un risparmio stimato di 100 milioni di euro nel triennio 2014-2016.</p> <p>Il comma 15 prevede un utilizzo delle procedure informatiche del Mef per il pagamento degli stipendi al personale di tutti i Corpi di polizia, Arma dei carabinieri compresa, e delle Forze armate. Le amministrazioni di competenza invieranno prospetti mensili.</p> <p>I commi 16 e 17 disciplinano il ruolo del Garante del contribuente previsto all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p>Il comma 18 estende al 2015 e 2016 il mancato adeguamento dei compensi riservati ai centri di assistenza fiscale, già previsto con la legge 183/2011.</p> <p>Il comma 19 sopprime la previsione contenuta al comma 515 dell'unico articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo alla costituzione di un fondo per l'esclusione Irap di persone esercenti professioni, attività commerciali o arti privi di personale e con valore dei beni strumentali al di sotto di una soglia indicata.</p> <p>Il comma 20 sopprime il comma 139 dell'unico articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo alla istituzione di un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti allo Stato ad uno o più fondi immobiliari.</p> <p>Il comma 21 riguarda l'Autorità per la concorrenza e il mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287), con particolare riferimento alle risorse trasferite nel 2012. Il comma successivo riguarda l'Autorità per la protezione dei dati personali (dlgs 30 giugno 2003, n. 196),</p>	<p>percentuale in meno rispetto al 1996. Il solo voto nella domenica rischia quindi di accentuare la già evidente riduzione in atto nella affluenza al voto, scesa al 75,18% del 2013. Le prossime elezioni saranno quelle per il Parlamento, fra le meno seguite dagli italiani. Nelle elezioni del 2009, l'affluenza si fermò al 66,47%, il dato più basso di sempre; venti anni prima, nel 1979, l'affluenza fu dell'86,12%.</p> <p>La norma sull'utilizzo delle procedure informatiche per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale razionalizza il sistema.</p> <p>Le funzioni di Garante del contribuente sono svolte dal presidente della commissione tributaria regionale.</p> <p>Il mancato adeguamento dei compensi per le pratiche svolte dai Caaf (14 euro per le pratiche singole e 26 per le pratiche congiunte) pone due ordini di problemi entrambi gravi: il primo, è che si mette a rischio il lavoro di migliaia di persone; il secondo, è che si colpiscono servizi rivolti principalmente a redditi medio bassi da lavoro dipendente e da pensione.</p> <p>La soppressione del fondo per i professionisti, gli esercenti attività commerciali o arti riporta nelle casse dello Stato 188 milioni per l'anno 2014, 252 milioni per l'anno 2015 e 242 milioni a decorrere dal 2016.</p> <p>La misura sul fondo affitti degli immobili conferiti ai fondi immobiliari contribuisce a recuperare risorse per 846,5 milioni di euro per il 2014.</p> <p>La riduzione del credito di imposta è una misura preoccupante che rischia di rivelarsi anche più pesante del dovuto, se non dovesse essere</p>
--	--	--

alla quale si attribuisce una quota pari a 2 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015. Il periodo seguente assegna 170mila euro alla Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali (legge 12 giugno 1990, n. 146).

Il comma 23 fa riferimento agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, cosiddette Casse professionali (dlgs 30 giugno 1994, n. 509 e dlgs 10 febbraio 1996, n. 103), i quali possono assolvere ai vincoli in materia di contenimento della spesa versando il 12% della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010.

Il comma 24 incrementa del 3% rispetto al dato 2013 il fabbisogno del sistema universitario nel 2014.

Il capitale sociale di Promuovi Italia spa, società costituita ai sensi del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, è trasferito al Ministero dell'economia e finanza; il Ministero dei beni e delle attività culturali esercita i diritti dell'azionista della società che svolge attività di assistenza tecnica (comma 25-26).

Il comma 27 supera il limite dei cinque componenti nelle istituzioni culturali purché la partecipazione sia a titolo gratuito.

Il comma 28 interpreta l'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul diritto di rivalsa per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il comma 29 disciplina il subentro nei rapporti dei commissari della protezione civile al termine dello stato di emergenza.

Il comma 30 stanziava 4 milioni di euro per il monitoraggio dei fabbisogni e dei costi standard nei settori diversi della sanità.

Il comma 31 riduce dal prossimo anno accademico la durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria da cinque a quattro anni; è atteso un

predisposto per tempo il decreto attuativo. Sarebbe devastante una riduzione del credito di imposta per nuove assunzioni o per la ricerca.

L'incremento dello stanziamento per le università è un dato positivo, anche se non ancora sufficiente a coprire il reale fabbisogno.

La definizione di fabbisogni e costi standard è un passaggio necessario per rafforzare le misure di contenimento della spesa pubblica senza ridurre i livelli essenziali delle prestazioni fornite al cittadino.

La spesa pubblica – esclusa quella relativa ai livelli essenziali delle prestazioni - presenta maggiori margini di intervento rispetto a quelli indicati nel presente provvedimento. Si tratta chiaramente di individuare le sacche di inefficienza che penalizzano fortemente il cittadino. Per tale ragione appare utile recuperare parte del lavoro già svolto nel recente passato in sinergia con le parti sociali su temi come la spesa pubblica in generale e sulla revisione delle agevolazioni fiscali. È da escludere in maniera categorica che si possa giungere a dei tagli lineari o che colpiscano in primo luogo i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Particolare attenzione deve essere riposta anche alla disciplina del personale in Ivass, come pure al futuro delle province e ai servizi che esse erogano, ad iniziare dai centri per l'impiego.

	<p>eventuale decreto del Miur.</p> <p>Il comma 32 anticipa i risultati del commissario sulla spending review. Dalla sua attività dovranno arrivare, entro il 31 luglio 2014, segnalazioni tali da permettere una riduzione della spesa pubblica non inferiore a 600 milioni di euro nel 2015 e a 1,3 miliardi di euro per gli anni 2016 e 2017. La collegialità è garantita da una periodica comunicazione del Presidente del consiglio dei ministri al Comitato interministeriale. In attesa dei risultati derivanti dalla revisione della spesa pubblica, è disposta, a garanzia, una riduzione lineare di 256 milioni per il 2015 e di 622 milioni per gli anni 2016 e 2017 nell'ambito delle spese rimodulabili dei ministeri (comma 33). Dalle regioni e dalle province autonome è atteso un risparmio pari a 344 milioni per gli anni 2015, 2016 e 2017, mentre dai comuni il risparmio è quantificato nella misura di 275 milioni negli anni 2016 e 2017 e dalle province in 69 milioni per le stesse annualità</p> <p>Il comma 35 stabilisce che entro il 15 gennaio 2015 con un decreto del Presidente del consiglio dei ministri sono ridotte le agevolazioni, le detrazioni e tutti i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale in maniera tale da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi per il 2017.</p> <p>Il comma 36 riduce le autorizzazioni di spesa per trasferimenti in favore di imprese indicate in allegato.</p> <p>Il comma 37 riduce le disponibilità di competenza e di cassa per i consumi intermedi di 150 milioni a decorrere dal 2014.</p> <p>I commi da 38 a 40 all'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha sostituito nelle funzioni l'Isvap; vengono definite la pianta organica e le norme sul trattamento economico.</p> <p>Il comma 41 fa cessare le gestioni commissariali delle province il 30 giugno 2014.</p>	
Art. 11 -	I commi da 1 a 4 definiscono la	L'indicazione contenuta nel

<p>Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego</p>	<p>modalità di computo dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017: essa è quella in godimento al 31 dicembre 2013. La contrattazione per gli anni 2013-2014 è per la sola parte normativa, senza possibilità di recupero della parte economica. Le norme trovano applicazione anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Il comma 5 estende il blocco della contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego al 31 dicembre 2014 e colpisce la contrattazione accessoria prevedendo una decurtazione di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p> <p>Il comma 6 riduce del 25% gli onorari spettanti agli avvocati della pubblica amministrazione a seguito di sentenza favorevole; la norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016. Il comma 7 stabilisce la ripartizione delle somme in egual misura fra avvocati e procuratori dello Stato.</p> <p>Il comma 8 riduce sensibilmente i margini di assunzione nella pubblica amministrazione. La lettera a) riduce la capacità assunzionale dal 50 al 40% per l'anno 2015 per tutte le amministrazioni pubbliche, escluso il comparto sicurezza; la lettera b) riduce la capacità assunzionale per le università statali ad iniziare dal 2016 (60% nel 2016; 80% nel 2017; 100% a decorrere dal 2018; in precedenza era del 100% già dal 2016; la lettera c) fa la medesima cosa per gli enti di ricerca con le stesse percentuali della lettera precedente.</p> <p>Le amministrazioni indicate al comma 523 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprese quelle del settore sicurezza, possono procedere ad assunzioni nel 2016 per un importo di spesa pari al 60% di quello dell'anno precedente; la facoltà assunzionale sale all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 9).</p> <p>Per il solo comparto sicurezza, le amministrazioni possono procedere ad</p>	<p>comma sull'indennità di vacanza contrattuale conferma le previsioni più fosche formulate in passato da questa organizzazione sindacale. Si va verso un decennio di mancati rinnovi contrattuali per i dipendenti pubblici, visto che gli ultimi rinnovi sono stati firmati nel 2009. Ciò comporta una pesante riduzione del potere d'acquisto degli stipendi – quantificabile in almeno il 15% - che non può essere compensata dalla sola indennità di vacanza contrattuale. Soprattutto, però, comporta una violazione dei patti da parte dello Stato come datore di lavoro. Inoltre, siamo davanti ad una sconfessione di ogni tentativo di valorizzare gli incrementi di produttività dei dipendenti pubblici che, per la sola ragione di essere tali, sono fortemente penalizzati rispetto ai colleghi del settore privato. I mancati adeguamenti dei contratti collettivi del pubblico impiego rendono i dipendenti pubblici più poveri oggi, ma anche in futuro, quando andranno in pensione, un doppio inaccettabile danno. Anche l'apertura sulla contrattazione collettiva per la parte normativa non deve trarre in inganno, in quanto si rischia una contrazione dei permessi e dei congedi ed una distribuzione degli orari di lavoro più penalizzante.</p> <p>Anche la misura sulla riduzione degli onorari spettanti agli avvocati della pubblica amministrazione a seguito di sentenza favorevole lascia perplessi, in quanto decisione unilaterale che non tiene conto del ruolo svolto nella causa stessa; la riduzione del compenso è un disincentivo evidente.</p> <p>Il comma che riduce il turn over,</p>
---	---	---

assunzioni in deroga con un limite nel turn over fissato al 55% e per una spesa annua lorda di 50 milioni di euro per il 2014 e 120 milioni di euro per il 2015, con riserva di assunzione di mille unità ciascuno per la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per la Guardia di finanza; tali assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno (commi 10 e 11).

I commi da 12 a 16 introducono un tetto massimo generalizzato a tutti i trattamenti economici comunque denominati per lavoro subordinato o autonomo con la pubblica amministrazione, compresi gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo. Le somme sono computate in modo cumulativo. Le regioni dovranno adeguare la loro legislazione a queste norme.

Il comma 17 riguarda la prestazione lavorativa straordinaria resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale da parte del personale delle Forze di polizia (Dpr 11 settembre 2007, n. 170) e delle Forze armate (Dpr 13 giugno 2002, n. 163); essa non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di lavoro.

Il comma 18 finalizza i risparmi di spesa degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 19 riduce rispettivamente di 10 milioni per il 2014 e di 20 milioni per il 2015 l'ammontare delle risorse per il pagamento delle indennità di servizio all'estero (Dpr 5 gennaio 1967, n. 18), mentre il comma 20 riduce dal 90 al 50% le spese di viaggio per congedo e ferie per il personale in servizio all'estero e per i familiari a carico.

Per effetto delle misure contenute nel presente articolo ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il livello di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540

vale a dire la possibilità di assumere personale in ragione dei posti in uscita, appare contraddittorio rispetto al contenuto del decreto-legge sulla pubblica amministrazione nel quale si apre all'inserimento dei vincitori dei concorsi e alla stabilizzazione dei precari. Di fatto, si conferma la sensazione che non saranno gli stabilizzati e i nuovi ingressi. Si può stimare per tutte le amministrazioni pubbliche minori assunzioni per circa 4mila-4.500 unità. Le assunzioni in meno nelle università potrebbero essere circa 1.600, mentre per gli enti di ricerca potrebbero essere oltre 200 in meno. Tali stime sono per difetto, in quanto derivanti dal conto economico 2011, precedente alla riforma della previdenza introdotta con il decreto legge 201/2011. L'assunzione di personale nel comparto sicurezza è al di sotto delle aspettative e non risolve alcuni nodi aperti che riguardano non soltanto le carenze di organico. Il comparto sconta infatti una riduzione degli stanziamenti che mette a rischio i servizi essenziali di tutela del territorio, delle famiglie e delle attività imprenditoriali e commerciali.

Condivisibile la previsione relativa al tetto massimo dei compensi per chi ha in essere un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione o perché membro di organismi. Correttamente si specifica che le somme sono computate in modo cumulativo; occorre però prevedere una data di decorrenza e porre in capo a chi percepisce un compenso con la pubblica amministrazione l'obbligo di dichiararlo esplicitamente prima della sottoscrizione di un altro

	<p>milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni di euro a decorrere dal 2016; tale riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome.</p>	<p>contratto con una amministrazione diversa.</p> <p>La misura sul lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate lascia perplessi, in quanto si colpiscono lavoratori che operano in condizioni precarie e difficili con un riconoscimento aggiuntivo di appena 5 euro.</p> <p>La legge 228/2012 prevede dei risparmi per gli enti nazionali di previdenza ed assistenza per non meno di 300 milioni annui a decorrere dal 2013. I risparmi devono arrivare da una serie di voci, fra le quali si evidenzia la riduzione dei compensi in convenzione con patronati e caf e tagli al personale.</p> <p>La riduzione ai danni del personale in servizio è all'estero è consistente, sia per quanto attiene alle indennità sia per la copertura dei corsi per i viaggi di congedo o di ferie.</p>
<p>Art. 12 – Razionalizzazione della spesa previdenziale</p>	<p>Il comma 1 definisce la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il triennio 2014-2016. La rivalutazione al 100% è per le sole pensioni pari a tre volte il minimo Inps. Successivamente, la rivalutazione è del 90% per la quota compresa fra tre e quattro volte il minimo; al 75% per la quota compresa fra quattro e cinque volte; al 50% per la quota fra cinque e sei, mentre per il solo 2014 nulla è previsto per la quota di pensione superiore a sei volte il minimo.</p> <p>I commi 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rivedono la disciplina relativa all'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nel pubblico impiego. Per gli importi inferiori a 50mila euro, la buonuscita è erogata in un'unica tranche; per gli importi da 50mila a 100mila euro in due annualità; per gli importi oltre i 100mila euro in tre annualità, di cui la seconda pari a 50mila euro. Nei casi di</p>	<p>L'importo della pensione al minimo è pari a 495,43 euro per cui i limiti indicati nell'articolato sono i seguenti: 1.486,29 euro (tre volte il minimo); 1.981,72 euro (quattro volte il minimo); 2.477,15 euro (cinque volte il minimo); 2.972,58 euro (sei volte il minimo). Il tema delle cosiddette pensioni d'oro è da affrontare per ragioni di equità. È di tutta evidenza che il provvedimento contenuto in questa norma è parziale e non tiene conto, ad esempio, della quota di pensione percepita dalla persona calcolata con il sistema contributivo né, tanto meno, distingue, ad esempio, se tale pensione è conseguita per effetto di lavoro dipendente oppure da contribuzione figurativa per carica politica elettiva.</p> <p>La modifica sulla erogazione del trattamento di fine rapporto al</p>

	<p>cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, l'erogazione del trattamento di fine rapporto avviene decorsi dodici mesi e non più sei mesi. Le due norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Il comma 4 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150mila euro lordi annui; il contributo è pari al 5% per la parte eccedente 150mila euro e fino a 200mila euro, al 10% per la parte eccedente 200mila euro e del 15% per la parte eccedente 250mila euro.</p> <p>Il comma 5 contiene una interpretazione autentica in merito agli atti adottati in materia previdenziale da enti vigilati; tali atti sono legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.</p>	<p>personale dipendente del settore pubblico è peggiorativa rispetto alla vigente norma (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), che prevede sempre fino a tre annualità, ma con soglie limite sensibilmente più alte (90mila euro, 150mila euro ed oltre 150mila euro). Non condivisibile neanche la norma che prevede l'erogazione della buonuscita decorsi dodici mesi nei casi indicati.</p>
<p>Titolo IV – Rapporti finanziari con gli enti territoriali</p>		
<p>Art. 13 – Patto di stabilità interno delle Regioni</p>	<p>È modificato l'art. 1 della l. n. 228/2012. Vengono ridotti i limiti del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibili delle Regioni a statuto ordinario dai 20.090 milioni previsti dalla Stabilità 2013 (art. 1 co. 449) per il 2014 ai 19.390 mln. Per il 2015, 2016 e il 2017 l'importo passa dai 20.040 mln ai 19.099 mln. Per gli anni successivi al 2013 l'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione non sarà determinato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. È inserito il comma 449-bis che determina le spese finali in termini di competenza eurocompatibili di ciascuna regione per gli anni 2014 – 2017.</p> <p>L'obbligo di non superare gli obiettivi individuati è esteso anche al 2017.</p> <p>Viene abrogato il comma 463 relativo alle Regioni e province autonome e determinati, per il periodo 2014 – 2017,</p>	<p>Sono modificati i limiti del Patto di stabilità interno alle Regioni a Statuto Ordinario e definiti gli obiettivi per le singole regioni il periodo 2014 – 2017. Viene previsto un allentamento del patto di stabilità per gli enti locali fino al 2015.</p> <p>È posticipata l'introduzione del patto territoriale a favore degli attuali patti di solidarietà.</p> <p>Viene prevista una riserva erariale per assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito.</p> <p>In generale, è di tutta evidenza come occorra riflettere sui meccanismi di finanziamento delle regioni e sul contributo che queste danno alla finanza</p>

	<p>gli importi relativi al concorso di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica (commi 454 - 455).</p> <p>Viene modificato il comma 17 dell'art. 31 della l.n. 183/2011. È posticipata al 2015 la possibilità di concordare tra Stato e Regioni le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Viene eliminato il controllo sull'applicazione del comma da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il decreto di attuazione dovrà essere emanato entro il 30 novembre 2014. Le disposizioni della legge 220/2010, art. 1, commi 138 - 142, riguardanti la possibilità delle Regioni di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza, saranno applicabili fino al 2015.</p> <p>Per assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito, le nuove o maggiori entrate derivanti dalla legge di stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo dell'agosto del 2011, sono riservate all'erario per 5 anni a partire dal 2014 per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Tali risorse saranno individuate con decreto. Per la Valle d'Aosta, si provvederà all'individuazione del maggior gettito con decreto entro 60 giorni del Mef d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, in caso contrario si procederà per via amministrativa. È comunque possibile sui due punti precedenti una intesa complessiva entro il 30 aprile 2014.</p> <p>I commi da 12 a 15 prevedono un ulteriore concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica nella misura di 560 milioni di euro per il</p>	pubblica.
--	---	-----------

	<p>2014. Gli importi per regione sono elencati in una tabella allegata; possono però essere modificati con accordo da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2014; le somme sono comunque da versare entro il 31 marzo 2014. In caso di mancato versamento, gli importi dovuti alle regioni sono portati in riduzione. Il comma 16 stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è pari ad ulteriori 240 milioni di euro per il 2014; è sempre ammesso un accordo per una diversa ripartizione dell'ammontare per singola regione. Il comma 18 prevede che nell'ammontare complessivo delle entrate ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento regionale siano comprese anche le risorse per il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, alimentato con la compartecipazione alle accise.</p>	
<p>Art. 14 – Patto di stabilità degli enti locali</p>	<p>Sono apportate una serie di modifiche all'art. 31 della l 12 novembre 2011, n. 183, compresa la norma sulla determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno. Al comma 2 sono rideterminate le medie di spesa di riferimento fino al 2017 e le percentuali applicate ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per le province e i comuni con popolazione sopra ai mille abitanti. Al comma 6, sono rideterminate le percentuali per le province e per i comuni che non partecipano alla sperimentazione dell'assetto contabile introdotto dal d.lgs. 118/2011. Sono inseriti i commi 9 bis, ter e quater, secondo cui, ai fini del saldo finanziario in termini di competenza mista rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati per un importo complessivo pari a 1.000 mln di euro per l'anno 2014, i pagamenti in conto capitale. A tal fine gli enti locali ne danno comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato, in via telematica, entro il 14 febbraio di ciascun anno. Gli importi da escludere</p>	<p>L'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti territoriali di 500mln di euro per i pagamenti dei debiti sostenuti nel 2014 richiama le questioni degli avanzi di cassa e del pagamento dei debiti arretrati verso i fornitori. È di tutta evidenza le difficoltà che le imprese fornitrici incontrano quotidianamente nel farsi pagare dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche con tutto quello che consegue in termini di posti di lavoro e di solidità aziendale. Se non si mette a regime un obbligo di pagamento entro una data certa, diventa complessa anche la stessa revisione dei contratti di servizio, alla quale è dedicata un articolo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.</p>

	<p>saranno di seguito individuati entro il 28 febbraio di ciascun anno con decreto del Mef. Gli enti locali che non provano di aver provveduto a pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi decadono dal beneficio dell'esclusione. Sono modificate le procedure di comunicazione telematica dei commi 19 e 20. Viene modificato il comma 23 e pertanto non sono soggette alle regole del patto di stabilità gli enti locali istituiti dopo il 2011.</p> <p>Modificati i termini delle comunicazione previste dagli art. 1, co. 125, della l.n. 228/2012, dall'art. 1, co. 140, della l.n. 220/2010 e dall'art. 4 ter del d.l. n. 16/2012.</p> <p>Viene eliminato l'invio al parlamento della bozza di decreto di autorizzazione del Mef alla riduzione degli obiettivi di province e comuni con più di 5mila abitanti.</p> <p>Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel 2014 dagli enti territoriali dei debiti in conto capitale. Entro il 28 febbraio 2014, sulla base di quanto comunicato dagli enti stessi, con decreto del Mef sono individuati gli importi da escludere dal patto di stabilità interno. Sono previste sanzioni per gli enti che non abbiano effettuato pagamenti almeno per il 90% di quanto concesso.</p>	
<p>Art. 15 – Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali</p>	<p>Tali disposizioni trovano applicazione per le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i requisiti della partecipazione di maggioranza o possibilità di nominare più del 50% degli organi di governo o di vigilanza e la titolarità di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% (percentuale modificabile dal Mise in accordo con il Mef) del valore della produzione.</p> <p>A decorrere dal 2015 tali soggetti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il saldo</p>	<p>L'articolo non affronta il grande tema collegato alle società partecipate dalla pubblica amministrazione che è quello del futuro delle stesse dopo il 31 dicembre prossimo. Entro quella data, infatti, le società partecipate degli enti locali (la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma con riferimento alle sole regioni) dovrebbero essere dismesse o alienate, con tutto quello che ne consegue in termini occupazionali e di garanzia dei servizi. Si tratta di migliaia di posti di lavoro a rischio sul quale vi è un impegno</p>

	<p>economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario pari a zero. Le società non quotate comunicano e rendono disponibili i dati strutturati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro il 31 marzo di ciascun anno. Comunicano il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto del vincolo. Il mancato assolvimento di tali adempimenti configura inadempienza sanzionata.</p> <p>La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo è attribuita ai soggetti stessi e agli enti partecipanti in proporzione alla quota di partecipazione. Sono previste sanzioni sia per gli enti locali e le regioni che per le società e i loro amministratori.</p> <p>Gli enti partecipanti devono vigilare sugli adempimenti. In caso di mancato rispetto degli obiettivi per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti e gli organi statuari chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento di tali adempimenti, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.</p> <p>I soggetti che nel 2013 registrano un saldo economico o finanziario negativo sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro il 2017, con un piano di rientro da presentare entro il 30 settembre 2014.</p> <p>Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico amministrative della Camera di commercio entro il 31 maggio di ciascun anno.</p> <p>Il comma 20 vieta l'erogazione di ogni emolumento ai componenti degli organi delle società a partecipazione comunale che non hanno proceduto agli obblighi di messa in liquidazione che riguardano i comuni con meno di 30mila abitanti.</p>	<p>del governo formulato in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.</p>
Art. 16 – Ulteriori	Il governo, ai sensi del comma 1,	La norma sul divieto di procedere

<p>disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali</p>	<p>promuove delle intese con le Province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale.</p> <p>Il comma rende definitivo lo stop alla possibilità per gli enti locali e per le Regioni di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati; sono ammesse soltanto l'estinzione anticipata, le rassegnazioni, la ristrutturazione o il perfezionamento.</p>	<p>alla stipula di contratti relativi a strumenti di finanza derivata per gli enti locali e le regioni è necessaria, alla luce di quanto successo nel passato.</p>
<p>Titolo V – Disposizioni in materia di entrate</p>		
<p>Art. 17 – Disposizioni in materia di entrate tributarie</p>	<p>A partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute, alle imposte sostitutive Irpef e Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui dovranno richiedere l'approvazione del visto di conformità. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, attestante l'esecuzione dei controlli, la cui infedele attestazione comporta sanzioni (comma 1).</p> <p>Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche retroattivi, di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'art. 15 del DPR n. 917/1986, per assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni per il 2014, 772,8 milioni per il 2015 e 564,7 milioni a decorrere dal 2016 (comma 2). In caso contrario, viene ridotta la percentuale di importo detraibile (22%) al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 (comma 3).</p> <p>Con DPCM entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti di imposta indicati nell'elenco 2 sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente, in maniera di assicurare effetti positivi dal 2014, non inferiori a 500mln di euro in termini di saldo netto da</p>	<p>Il passaggio che più preoccupa nell'articolo 17 è quello relativo all'ipotesi di taglio lineare, già per l'anno in corso, sulle detrazioni in caso di mancata adozione di un decreto ministeriale entro il 31 gennaio 2014. Si tratta di una ipotesi da scongiurare, in quanto occorre salvaguardare la valenza sociale di alcune detrazioni, ad iniziare da quelle sui mutui e sulle spese sanitarie. Da rivedere anche il taglio, già introdotto, alle detrazioni sulla previdenza e sulle polizze sanitarie integrative.</p>

	<p>rifinanziare e a 200 mln in termini di fabbisogno e indebitamento netto (comma 4). Il ministero dell'economia e delle finanze procede ad un monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti di imposta</p> <p>Viene incrementata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari; dal 2014 sarà pari al 2 per mille (comma 7).</p>	
<p>Art. 18 – Altre disposizioni in materia di entrata</p>	<p>Per le dichiarazioni presentate a partire dal 2014, per contrastare indebiti rimborsi dell'Irpef da parte dei sostituti d'imposta, l'Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (commi 1-4). Il comma 5 proroga agli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo di solidarietà (pari al 3%) sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300mila euro</p> <p>Sono modificati gli artt. 3 e 4 della tariffa parte prima annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, introducendo un'imposta di bollo forfettaria pari a 16 euro sulle istanze trasmesse in via telematica e i provvedimenti rilasciati sempre tramite i medesimi canali.</p> <p>All'art. 15, co. 5, è introdotto un modello unico di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata con modalità virtuali, pena di nullità.</p> <p>Nel caso in cui i ricorsi siano proposti avverso più atti impugnati, il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato (art. 13 co. 3-bis). Non è dovuta la copia senza certificazione di conformità non è dovuto nel processo telematico.</p> <p>Viene definito il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia nel processo tributario con sistemi e modalità telematiche.</p> <p>Viene previsto, all'art. 46 della l. n. 247/2012, un contributo forfettario obbligatorio, pari a 50 euro, per la partecipazione agli esami di avvocato, al concorso di notaio e al concorso per</p>	<p>Viene stabilito un controllo preventivo per l'agenzia delle entrate per contrastare rimborsi indebiti. Si tratta di una misura che non dovrà però impattare sulle famiglie, in particolare, quelle numerose che hanno diritto a rimborsi Irpef di una certa consistenza.</p> <p>È introdotta un'imposta di bollo forfettaria per le istanze presentate in via telematica.</p> <p>Il contributo di solidarietà rientra nell'ottica del chi più ha, più paga, mentre il contributo per gli esami da avvocato, da notaio e da magistrato appare congruo.</p>

	<p>magistrato ordinario. Il contributo è aggiornato ogni tre anni e posto a carico del partecipante.</p> <p>Al DPR n. 115/2002 sono aumentati a 25 euro i diritti di notifica (art. 30 co. 1 Dpr) e aggiunto l'art. 106-bis che riduce di un terzo gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato.</p> <p>Il comma 23 mantiene alcune agevolazioni per la piccola proprietà contadina sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze. Il comma 24 stabilisce che l'imposta di registro per il trasferimento a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali si applica nella misura del 12%.</p>	
<p>Titolo VI – Riforma della tassazione immobiliare</p>		
<p>Art. 19 – Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE</p>	<p>È istituito il Trise, articolato in due componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Tari, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; • la Tasi, a fronte della copertura dei costi indivisibili dei comuni. <p>Soggetto attivo del Trise è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.</p>	<p>È istituito un nuovo tributo sui servizi comunali, il Trise, suddivisa in Tari e Tasi.</p> <p>La prima sensazione è che la pressione fiscale non è destinata a scendere, in quanto gli enti locali dovranno comunque garantirsi le risorse necessarie per coprire il servizio di nettezza urbana e per coprire le mancate entrate dell'Imu sulla prima casa.</p>
<p>Art. 20 – Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti</p>	<p>Si applica la Tari a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili.</p> <p>Presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono esclusi dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, non detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>Sono disciplinati i casi di pluralità di possessori (adempimento in solido), di</p>	<p>Con la Tari si realizza definitivamente il passaggio alla tariffazione per quanto attiene i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, in quanto finora non pochi enti locali erano rimasti al vecchio sistema dalla tassazione.</p> <p>La prima conseguenza è che enti locali e cittadini sono responsabilizzati, entrambi per la propria parte. Gli enti locali, in quanto dovranno adottare dei meccanismi premiali per chi effettua la raccolta differenziata; i</p>

	<p>utilizzo temporaneo inferiore a sei mesi (solo possessore) e dei centri commerciali.</p> <p>Fino all'attuazione del comma 8 (revisione del Catasto), la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla Tari è quella costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Per l'applicazione si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, è assoggettabile una superficie pari all'80% della superficie catastale.</p> <p>Nell'ambito della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia per la revisione del Catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla Tari pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr n. 138/2008. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili.</p> <p>Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.</p> <p>Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto della parte ove si formano in via continuativa rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento.</p> <p>La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>Il comune tiene conto dei criteri determinati con Dpr 158/1999 o in via alternativa può commisurare la tariffa</p>	<p>cittadini, perché dovranno contribuire al successo della stessa. È da chiedersi, però, quanti siano realmente i comuni attrezzati in ciò. Da verificare con attenzione l'applicazione della norma in ambito locale, affinché siano adottate delle misure per favorire i nuclei familiari numerosi e con redditi da lavoro dipendente o da pensioni.</p>
--	--	--

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali.

Resta invariata la disciplina del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti dovuto dagli istituti scolastici.

La Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Nella rimodulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il comune può prevedere riduzioni tariffarie per le abitazioni con un unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali, diversi dalle abitazioni, ad aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno all'estero, o per fabbricati rurali a uso abitativo. Il comune può inoltre deliberare ulteriori riduzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del

	<p>costo complessivo del servizio. La copertura deve essere garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.</p> <p>Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.</p> <p>Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente (meno di 183 giorni nell'arco dello stesso anno solare), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della Tari, in base a tariffa giornaliera. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della Tari, rapportata a giorno maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.</p> <p>L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tari.</p> <p>È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.</p> <p>È prevista l'ipotesi di emanazione di un regolamento entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico o di altri sistemi di gestione per una ripartizione del costo.</p> <p>I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti possono prevedere l'applicazione di una misura corrispettiva, in luogo della Tari.</p>	
<p>Art. 21 – Componente diretta della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili</p>	<p>Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree scoperte, nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla Tasi le aree</p>	<p>La Tasi è modulata sul possesso o la detenzione di un qualsiasi immobile, sulla falsariga di quanto già previsto con l'Imu. Di fatto, non da escludere che,</p>

<p>dei comuni</p>	<p>pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, o le aree comuni condominiali, non occupate o detenute in via esclusiva.</p> <p>La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari; nel caso di una pluralità di possessori, essi sono tenuti in solito al pagamento dell'imposta. Nel caso di detenzione temporanea non superiore ai 6 mesi, la Tasi è dovuta solo dal possessore dei locali. Nel caso di locali in multi proprietà e centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, fermi restando gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali o le aree in uso esclusivo.</p> <p>La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con delibera, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune può inoltre determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi mentre il restante è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p>	<p>soprattutto dopo il 2014, quanto dovuto per effetto dell'introduzione della Tasi sia superiore a quanto versato nel 2012 per l'Imu, considerando che su quest'ultima agivano delle detrazioni per carichi familiari.</p>
<p>Art. 22 -- Disciplina</p>	<p>Con Regolamento comunale sarà</p>	<p>Nei regolamenti comunali di</p>

<p>del Trise</p>	<p>disciplinata l'applicazione del Trise, concernente tra l'altro:</p> <p>a) per quanto riguarda la Tari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i criteri di determinazione delle tariffe; 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4. la disciplina delle eventuali riduzioni od esenzioni, che tengano conto anche della capacità contributiva della famiglia, in relazione all'Isee; 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto l'intera superficie su cui l'attività viene svolta. <p>b) Per quanto riguarda la Tasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la disciplina delle riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'Isee; 2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta. <p>Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della Tari e le aliquote della Tasi, differenziabili in base al settore di attività e la tipologia o la destinazione degli immobili, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa al Trise entro il 30 giugno successivo alla data di entrata in possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati dichiarati. Ai fini della dichiarazione Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini di Tarsu, Tia o Tares.</p> <p>Ai fini della dichiarazione relativa alla</p>	<p>disciplina della Trise sarà necessario prestare la massima attenzione prioritariamente alle famiglie e alla loro capacità contributiva. Il versamento in più rate di quanto dovuto non può essere gravato da interessi.</p>
------------------	--	--

	<p>Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.</p> <p>Il versamento della Trise è effettuato in 4 rate trimestrali (16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre) oppure è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>Nel caso in cui il comune per la Tari avesse optato per la tariffa corrispettiva in luogo della Tari, deve essere assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del Trise e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernente la Tasi siano assegnate al comune.</p> <p>Il Trise è applicato e riscosso dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2014, la riscossione del Trise ai soggetti a cui, al 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Sono previste sanzioni in caso di omesso o insufficiente versamento del Trise, mancata o infedele presentazione della dichiarazione, o in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario che il comune può sottoporre al contribuente per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari. Le sanzioni sono ridotte se il contribuente interviene con il pagamento del tributo entro il termine di presentazione del ricorso.</p> <p>È abrogato l'art. 14 del d.l. n. 201/2011, istituito la Tares.</p>	
<p>Art. 23 Disposizioni materia di IMU</p>	<p>– in</p> <p>Viene modificato l'art. 13 del d.l. n. 201/2011, che ha introdotto l'IMU. Viene anticipata l'entrata a regime dell'IMU inizialmente prevista per il 2015. Viene introdotta la non</p>	<p>L'articolo modifica la disciplina sull'Imu alla luce delle modifiche introdotte. Come si ricorderà, l'introduzione dell'Imu è stata anticipata in via sperimentale dal</p>

	<p>applicabilità dell'IMU all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Viene aggiunto che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, se non risulta locata;- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli) che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante dal catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliare la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. <p>L'IMU non si applica inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d) a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica	<p>decreto-legge 201/2011, per diventare strutturale nel 2015. Particolare attenzione deve essere posta al comma 7 che riguarda gli altri immobili non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, i quali concorrono alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. È necessario riformulare questo comma, escludendo, ad esempio, gli anziani che si sono trasferiti presso dei parenti.</p>
--	--	--

unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia e Vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Per l'imposta dovuta sulle abitazioni di tipo signorile, ville, o castelli e palazzi di pregio, si detraggono fino a 200 euro se adibita ad abitazione principale. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Iacp.

Il comma 2 tiene conto del minor gettito derivante dall'Imu per i comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Il dettato dall'art. 8 d.lgs. 23/2011 è uniformata alle novità introdotte e viene differita al 2015 l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (art. 11).

Sono prorogate anche per gli anni successivi al 2015 le misure, di cui all'art. 1 co. 389, lett. a, f, g, della l.n. 228/2012, inerenti la possibilità di aumentare l'aliquota standard dell'Imu dello 0,3%, la riserva dello Stato per le entrate derivanti dall'Imu su alcune tipologie di immobili e l'abolizione della riserva dello stato del 50% dell'IMU.

Il comma 5 è relativo alla deducibilità, nella misura del 20%, dell'Imu afferente gli immobili strumentali per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo; l'Imu non è deducibile ai fini Irap (comma 6). Il comma 7 riguarda gli altri immobili non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale; questi immobili concorrono alla formazione della base

	imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.	
Art. 24 – Fondo di solidarietà comunale	L'articolo sostituisce il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale si istituisce il Fondo di solidarietà comunale, alimentato attraverso una quota dell'Imu. Le risorse sono ripartite per il 10% tenendo conto dei fabbisogni standard e di una serie di voci, fra le quali per il 2014 è inserita la Tasi. La lettera g) prevede la riserva dello Stato per alcune tipologie di immobili (uso produttivo; gruppo catastale D), mentre la lettera h) definisce di quanto i comuni possono aumentare l'aliquota standard dello 0,76%.	La riscrittura del comma 380 dell'articolo 1 della legge 228/2012 si rende necessaria alla luce della novità della Tasi, introdotta con il 2014. In linea generale, occorre ribadire la necessità che tale fondo favorisca la riduzione del gap territoriale. Il riferimento ai fabbisogni standard non può essere penalizzante per il Mezzogiorno che sovente sconta in molte sue aree un sensibile ritardo rispetto al Centro-Nord.
Titolo V – Norme finali		
Art. 25 – Fondi speciali e tabelle	Sono determinati gli importi per fondi speciali e dotazioni di bilancio per gli anni 2014-2016.	
Art. 26 – Entrata in vigore	La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.	